

**ALLEGATO “A”**  
*(composto da 58 pagine)*

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

<b>Tipologia Ente:</b>	COMUNE
<b>Denominazione Ente:</b>	COMUNE DI ASTI
<b>Codice fiscale dell'Ente:</b>	00072360050

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 **SI**

**Dati del responsabile per la compilazione del piano**

<b>Nome:</b>	GIUSEPPE
<b>Cognome:</b>	GORIA
<b>Indirizzo:</b>	PIAZZA SAN SECONDO, 1
<b>Capitale:</b>	0141 - 399209
<b>Telefono:</b>	
<b>Fax:</b>	
<b>Posta elettronica:</b>	g.goria@comune.asti.it

## Introduzione

### **1. Quadro normativo di riferimento e criteri di attuazione**

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), approvato con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare una nuova ricognizione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere, ai sensi dell'art. 24, alla revisione straordinaria delle stesse (alla luce delle nuove disposizioni normative) al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

In sostanza l'amministrazione pubblica deve analizzare nuovamente le proprie società partecipate sottponendole a tre *test* attinenti rispettivamente la legittima detenibilità (art. 4 del T.U.S.P.), la verifica della legittimità e del rispetto della disciplina degli aiuti di stato (art. 5, comma 1 e 2 del T.U.S.P.) ed, infine la verifica dei parametri quantitativi di compatibilità economico-finanziaria (art. 20, comma 2 del T.U.S.P.).

Il T.U.S.P. all'art. 4, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione, diretta o indiretta, a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (comma 1), indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica. Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabiliti dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, previste dal medesimo comma 2, lett. b), c), ed e) e dal comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P., in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

Per essere considerate, poi ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del T.U.S.P., ma è necessario, altresì, che, ai sensi dell' art. 5, comma 1 e 2 del T.U.S.P., siano

state costituite nel rispetto dell'obbligo motivazionale e di compatibilità del previsto intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Ed infine, dette partecipazioni devono essere conformi ai parametri e non ricadere in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);

• società che, nel triennio precedente (2013-2015), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (in ossequio al combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lettera d e dell'art. 26, comma 12-quinquies). Circa il significato da attribuire alla parola "fatturato", ai fini *de quo*, si è assunta l'interpretazione data in proposito dalla Corte dei Conti – Sez. di controllo per l'Emilia Romagna con Delibera n. 54/2017. I giudici contabili hanno ritenuto che il termine fatturato, non potendo equipararsi alla nozione di "valore della produzione" ex art. 2425, lett. A), del codice civile, né al "volume di affari ai fini IVA" ex art. 20 del DPR 633/1972, va inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche, e che corrisponda, pertanto, alla somma degli importi considerati unicamente nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ. Coerentemente con l'unica nozione di "fatturato" compiutamente definita dalla legislazione vigente, ovvero quella contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. f), del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11.05.2001, n. 359 (come ha precisato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 19329 del 2009). Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono infatti preposte a realizzare le finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti ed ai ricavi che conseguono dalle vendite e prestazioni caratteristiche debbono quindi necessariamente sommarsi i contributi che ricevono dagli enti partecipanti (ovviamente, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti);

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

In esito a tali verifiche la partecipazione, diretta o indiretta, che non risulta congrua sarà oggetto di alienazione o oggetto di un piano di riassetto ai sensi del sopra citato art. 20 del T.U.S.P..

Va precisato, altresì, che il provvedimento che scaturisce dalla presente relazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del T.U.S.P., si aggancia funzionalmente alle determinazioni che il Consiglio Comunale ha assunto precedentemente sul tema con distinti atti. Dapprima, con la Deliberazione n. 21 del 18.04.2011 avente ad oggetto “*Partecipazioni del Comune di Asti. Ricognizione delle società finalizzata al mantenimento o cessione della partecipazione (commi 27-32bis dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008). Indirizzi Programmatici.”*”, e successivamente con la Deliberazione n. 16 del 30.03.2015, con la quale è stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) e successiva verifica attuativa.

## **2. Adempimenti e tempestica**

Il provvedimento di Ricognizione Straordinaria approvato dall’organo consiliare deve essere oggetto di specifici adempimenti:

- 1) trasmissione dell’esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati delle società partecipate con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n.90/2014, convertito in legge con modificazioni n. 114 dell’11 agosto 2014;
- 2) trasmissione del provvedimento di Ricognizione Straordinaria:
  - alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
  - alla struttura competente per il controllo ed il monitoraggio del T.U.S.P., costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il citato art. 24 del T.U.S.P. prevede, poi, che l’alienazione delle quote individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

In riferimento agli organismi per i quali è stata prevista la cessione della partecipazione la procedura di cessione prevederà, nel rispetto dell’art. 10 T.U.S.P., laddove consentito dal vigente statuto sociale, come primo *step* di dismissione l’offerta in prelazione ai restanti soci. Solo nel caso in cui detta offerta in prelazione non incontrasse l’interesse dei destinatari, si provvederà ad avviare il secondo *step* consistente nella pubblicazione dell’avviso di vendita nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, secondo le condizioni di alienazione fissate dalla Giunta Comunale.

In caso di gara senza esito, si avvierà il terzo *step* consistente nell’esercizio del diritto di recesso ai sensi art. 2437-bis e segg. del Codice Civile. Pertanto, il provvedimento comunale che, eventualmente da atto dell’esito infruttuoso della vendita deve essere trasmesso alla società, la quale sottoporrà all’assemblea dei soci (nel termine previsto dallo Statuto) l’approvazione del provvedimento. Ne consegue, quindi, che solamente a seguito di opportuna delibera assembleare, la partecipazione potrà considerarsi cessata ed la Città di Asti avrà diritto alla liquidazione del valore della quota determinato ex art. 2437-ter C.C., e nel caso di dissenso, circa la determinazione del valore delle azioni, esprimere le procedure di contestazione previste a tal proposito dal Codice Civile.

### **3. Analisi delle singole partecipazioni**

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal T.U.S.P. ed illustrati al precedente punto 1.

#### **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

**ASTI SERVIZI PUBBLICI – A.S.P. S.p.A. - C.F. 01142420056**

C.so Don Minzoni, 86 14100 ASTI

**A.S.P. s.p.a.**, a partecipazione mista pubblico-privato, è stata costituita nel 1995 ed ha come oggetto sociale l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto di terzi, anche in forma consorziata, dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

Trattasi di una *multi-utility* che può quindi gestire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti anche speciali e pericolosi, il servizio di igiene e salubrità urbana, il servizio di distribuzione e di erogazione del gas, il servizio di produzione, trasporto, distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica, il servizio di teleriscaldamento e tele raffreddamento ivi compreso la realizzazione e gestione delle reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi, i servizi di illuminazione pubblica, il servizio trasporto pubblico e mobilità, il servizio idrico integrato, il servizio cimiteriale e funerario.

**ASP s.p.a.** eroga la maggior parte dei servizi nell'area comunale astigiana in forza dell'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica avvenuta nel 2002, in esecuzione della quale fu ceduto il 45% del capitale sociale a NOS s.p.a. e sulla base degli strumenti operativi successivamente aggiornati. Con D.C.C. n. 17 del 31.03.2015 (modificando il precedente accordo tra NOS s.p.a. e Città di Asti approvato con D.C.C. n. 71/2010) è

~ 6 ~

stato ridefinito fino al 31.07.2028 il nuovo limite temporale per il mantenimento da parte di NOS s.p.a. della qualità di socio operativo di minoranza in **A.S.P. s.p.a.**. Detto termine è stato calcolato con il criterio della durata media definita sulla base degli affidamenti indicati dalle singole discipline e prassi di settore. Tale limite temporale è stato contestualmente individuato anche per gli affidamenti dei servizi pubblici locali da parte della Città di Asti ad **A.S.P. s.p.a.**.

I servizi svolti da **A.S.P. s.p.a.** per conto della Città di Asti trovano regolamentazione nell'ambito dei rispettivi contratti concernenti in particolare i seguenti servizi:

- sistema integrato dei servizi alla mobilità (trasporto pubblico locale, servizio sosta a pagamento e rimozione forzata, movicentro)
- ciclo idrico integrato – servizi complementari
- igiene urbana
- servizi cimiteriali
- servizio di illuminazione pubblica, con la previsione che le attività operative siano affidate in sub-concessione ad AEC s.p.a. (D.C.C. n. 552 del 20.11.2015).

Infine, in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 518 del 19.11.2014, n. 141 del 30.03.2015 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31.03.2015 è stata stipulata convenzione (Rep. n. 800 del 18.05.2015) con **A.S.P. s.p.a.** afferente il servizio di teleriscaldamento, la cui esecuzione è stata sub-concessa alla società AEC s.p.a. .

Il Capitale sociale al 31.12.2015 ammonta a euro 7.540.270, rappresentato da n. 7.540.270 azioni del valore nominale di euro 1,00.

**La Città di Asti detiene una partecipazione di controllo diretta con n. 4.147.148 azioni (pari al **55%** del capitale sociale) aventi valore nominale pari a euro 4.147.148, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2015 pari a euro 5.977.480,67.**

Il restante **45%** del capitale sociale, rappresentato da n. 3.393.122 azioni per un valore nominale di euro 3.393.122 è detenuto dalla società NOS s.p.a. .

## Sintetiche risultanze di bilancio

### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro 10.368.513
al 31.12.2014	euro 10.397.897
al 31.12.2015	euro 10.868.148

### Valore della Produzione

al 31.12.2013	euro 39.144.798
al 31.12.2014	euro 42.452.342
al 31.12.2015	euro 43.647.442

### Differenza tra valore e costi della produzione

al 31.12.2013	euro 1.835.127
al 31.12.2014	euro 1.643.337
al 31.12.2015	euro 1.910.632

<u>Utile di esercizio</u>		<u>Fatturato medio</u>
al 31.12.2011	euro 239.280	trennio 2013 – 2015 euro 41.184.562
al 31.12.2012	euro 221.997	
al 31.12.2013	euro 542.966	
al 31.12.2014	euro 527.044	
al 31.12.2015	euro 967.907	

Numero addetti

	<u>Numero Membri C.d.A./Compenso Anno 2015</u>
al 31.12.2013 :	391
al 31.12.2014 :	396
al 31.12.2015 :	390

Costo personale Anno 2015

€ 18.448.304

Numero Membri Collegio Sindacale/Compenso Anno 2015

Numero Membri Collegio Sindacale/Compenso Anno 2015

al 31.12.2015 : 3 € 73.782

## **Esito della ricognizione**

Alla luce della ricognizione effettuata e dall'analisi dei dati sopra riportati, del ruolo che la società riveste nelle politiche comunali di produzione di servizi di interesse generale, e tenuto conto della positiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, in relazione alle disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., si ritiene che la partecipazione risulta strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali della Città di Asti, e pertanto si propone al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento, confermando quanto già deliberato da ultimo in sede di predisposizione del Piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014.

**GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO – GAIA S.p.A. - C.F. 01356080059**

VIA Brofferio, 48 14100 ASTI

**G.A.I.A. S.p.A.**, a partecipazione interamente pubblica alla data del 23 settembre 2016 (ed oggi a partecipazione mista pubblico-privato) è stata costituita nel 2004 e svolge la propria attività nel settore igiene urbana. Ha per oggetto le attività di gestione degli impianti già svolte dal Consorzio ex C.S.R.A. e, in generale, assume la gestione degli impianti che è conferita dall’Autorità competente. Negli impianti s’intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l’esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti.

L’oggetto sociale prevede che la Società possa inoltre eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui al comma precedente, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici. Tra le predette attività rientrano quelle di consulenza, comunicazione, sensibilizzazione ed informazione, commercializzazione dei materiali recuperati e/o prodotti, nonché la riscossione della tariffa ai sensi dell’art. 49, D.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22 e s.m.i. (art. 238 D.lgs 152/2006) e le attività di progettazione realizzazione d’interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del predetto D.lgs. 22/1997 e s.m.i (Titolo V D.lgs. 152/2006).

La società **GAIA s.p.a.**, in attuazione degli indirizzi approvati dall’Assemblea dei soci, ha provveduto, attraverso la nomina di un *advisor*, ad iniziare la progettazione del percorso finalizzato a porre in essere la procedura di gara a doppio oggetto per la scelta di un partner privato che entri a far parte della compagnie societaria mediante un aumento di capitale dedicato. Nell’ottica della massima valorizzazione della società, pertanto, con l’ausilio dell’*advisor* la società ha provveduto a rielaborare il Piano Industriale (per gli anni 2015 -2018) che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2014 e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

In data 07.06.2016 è stato deliberato l’aumento di capitale sociale a pagamento per un valore nominale di € 2.493.020, oltre a sovrapprezzo (€ 12.530.932) corrispondente a n. 8.042 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a € 310 per azione e corrispondenti al 45% del capitale sociale.

La gara a doppio oggetto è stata bandita ed alla data del 23 settembre 2016 la relativa procedura era in corso di ultimazione, essendo stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva con efficacia a favore della società IREN AMBIENTE s.p.a. con determinazione Dirigenziale n. 2265 in data 23

novembre 2016. IREN AMBIENTE s.p.a. in data 20.02.2017 ha sottoscritto l'aumento di capitale dedicato (45%) a seguito della stipulazione del relativo contratto.

Il Capitale sociale al 31.12.2015 ammonta a euro 3.046.680, rappresentato da n. 9.828 azioni del valore nominale di euro 310,00.

La Città di Asti deteneva a quella data una **partecipazione di controllo analogo congiunto** con n. 4.263 azioni (pari al **43,380%** del capitale sociale) aventi valore nominale pari a euro 1.321.530, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2015 pari a euro 1.892.591,55.

Il restante **56,797%** del capitale sociale rappresentato da n. 5.565 azioni per un valore nominale di euro 1.725.150 era suddiviso interamente tra altri enti locali territoriali, il cui elenco completo è rinvenibile sul sito della società a cui si fa rinvio ([www.gaia.at.it](http://www.gaia.at.it)).

### Sintetiche risultanze di bilancio

#### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro 3.538.563
al 31.12.2014	euro 4.012.810
al 31.12.2015	euro 4.363.216

#### Valore della Produzione

al 31.12.2013	euro 14.916.525
al 31.12.2014	euro 15.286.574
al 31.12.2015	euro 18.445.351

**Differenza tra valore e costi della produzione**

al 31.12.2013	euro	566.451
al 31.12.2014	euro	1.060.565
al 31.12.2015	euro	1.350.841

**Utile di esercizio**

			<b><u>Fatturato medio</u></b>
al 31.12.2011	euro	59.930	trennio 2013 – 2015 euro 16.537.291
al 31.12.2012	euro	29.563	
al 31.12.2013	euro	51.913	
al 31.12.2014	euro	474.247	
al 31.12.2015	euro	800.940	

**Numero addetti**

al 31.12.2013 :	122
al 31.12.2014 :	126
al 31.12.2015 :	137

**Numero Membri C.d.A.**

al 31.12.2013 :	5
al 31.12.2014 :	3 fino al 30.06, 5 dal 01.07
al 31.12.2015 :	5

**Costo personale Anno 2015**

€ 5.877.712

**Numero Membri Collegio Sindacale/Compenso Anno 2015**

al 31.12.2015 : 3 € 29.848

**Esito della ricognizione**

Alla luce della ricognizione effettuata e dall'analisi dei dati sopra riportati, del ruolo che la società riveste nelle politiche comunali di igiene ambientale, quali servizi di interesse generale, e tenuto conto della positiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, in relazione alle disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., si ritiene che la partecipazione risulta strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali della Città di Asti. Si evidenzia, altresì, che la possibile aggregazione tra ASP s.p.a. e GAIA s.p.a. al di là delle diverse scelte di politica aziendale che la società GAIA intende perseguire, ed esplicitate compiutamente nel Piano industriale 2015-2018 approvato dall'Assemblea dei Soci, trova il principale ostacolo sul piano operativo nella circostanza non facilmente superabile che mentre **GAIA s.p.a.** svolge la propria attività unicamente nel settore igiene urbana, la società **ASP s.p.a.** è una *multi-utility*, ove il *business unit* igiene urbana rappresenta solamente uno dei settori di attività della stessa.

Pertanto, si propone al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento, confermando quanto già deliberato da ultimo in sede di predisposizione del Piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014.

**AURUM ET PURPURA S.p.A. (*in liquidazione*) - C.F. 01332260056**

P.zza San Secondo, 1 - 14100 ASTI

**Aurum et Purpura s.p.a.**, a intera partecipazione pubblica, è stata costituita nel 2003 ed ha avuto come scopo la promozione, in Italia ed all'estero, delle attività di sviluppo e valorizzazione del mondo economico locale (agricolo, produttivo, commerciale, turistico).

L'attività svolta ha riguardato principalmente la realizzazione dell'intervento sul complesso immobiliare denominato Enofila finalizzato a ricoprendere al suo interno attività fieristica, espositiva, congressuale, didattica, formativa e culturale oltre che offrire i propri spazi ad ospitare un'enoteca, un ristorante tipico di qualità ed un self-service.

In data 16.7.2009 l'assemblea straordinaria degli azionisti deliberò l'aumento a pagamento del capitale sociale da € 270.000 a € 3.281.631.

Nel corso degli esercizi successivi la società ha proseguito nella propria attività:

- di realizzazione degli interventi a completamento del complesso immobiliare denominato Enofila;
- di affidamento in gestione del complesso immobiliare, mediante procedura ad evidenza pubblica avviata in data 20/12/2009 e dichiarata deserta. Conseguentemente, la struttura è stata affidata in concessione mediante contratto di comodato d'uso, con rimborso parziale delle spese, fino al 31/12/2013, all'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti.

Alla luce non solo dei reiterati disavanzi di gestione, ma altresì della situazione di sostanziale blocco gestionale in ordine a concrete prospettive di sviluppo e quindi di poter conseguire utili, l'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26.06.2014 ha deliberato la messa in liquidazione della società.

A tal proposito, dapprima il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 16 del 30.03.2015, con la quale è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014, ha confermato l'obiettivo di definire la liquidazione della società, e poi la Giunta Comunale con atto n. 642 del 23.12.2015 ha deliberato di approvare la proposta di liquidazione anticipata e consensuale della partecipata **Aurum et Purpura S.p.A.**, prevedendo come termine probabile di chiusura della liquidazione e relativa cancellazione dal registro delle imprese il 31.03.2016.

~ 15 ~

Tuttavia, in quanto la proposta transattiva formulata dalla società O-I Manufacturing Italy S.p.a., (condannata in sede di appello a pagare a favore di **Aurum et Purpura** la somma di euro 701.522,67, oltre alle spese legali ed interessi dal 9.10.2009, ed altresì a rimborsare le spese legali versate da Aurum a favore di O-I nel giudizio di primo grado), non è stata accettata da **Aurum et Purpura S.p.A.**, O-I ha proposto ricorso in Cassazione, e pertanto la detta procedura di liquidazione potrà essere chiusa solo a seguito della formazione del giudicato e dell'esito della procedura esecutiva proseguita nei confronti di O-I Manufacturing Italy S.p.a. per ottenere l'integrale pagamento della somma oggetto di condanna. Da ultimo, il legale incaricato della prosecuzione della causa nei confronti della società O-I Manufacturing Italy S.p.a. ha evidenziato una seria problematica interpretativa che potrebbe insorgere relativamente al difetto di legittimazione attiva degli ex Soci in ordine al credito controverso, sul quale come si è detto pende il giudizio di Cassazione. Infatti, la cancellazione della società **Aurum et Purpura s.p.a.** in pendenza della lite potrebbe portare con se il conseguente gravissimo rischio di vanificare l'esito vittorioso del giudizio cautelare della Corte di Appello di Milano e travolgere anche l'intero giudizio connesso presso la Suprema Corte di cassazione.

La gravità emergente del rischio possibile a carico di **Aurum et Purpura s.p.a.**, ha indotto gli Enti soci a soprassedere per il momento alla cancellazione della società in pendenza di lite su credito controverso, e a garantire (previa approvazione da parte dei Organi Competenti) la copertura dei costi della Società fino alla chiusura della medesima, nonché la copertura di tutte le spese legali di causa con modalità condivise.

In esecuzione della liquidazione si sono avviati gli atti attuativi, e così con D.D. n. 201 del 29/02/2016 è stato approvato il Verbale di trasferimento del possesso del complesso edilizio denominato “Ex Enofila” in Asti, C.so Cavallotti 35 in capo alla Città di Asti, e in data 9 marzo 2016 si è provveduto alla consegna dell’immobile suddetto al Settore “Cultura, Istituti Culturali, Manifestazioni e Sport” affinché il medesimo potesse destinarlo, secondo l’intendimento dell’Amministrazione, ad attività culturali o a manifestazioni.

Con D.G.C. n. 559 del 25/10/2016 l’Amministrazione Comunale ha accolto la richiesta della Regione Piemonte di avere in uso a titolo gratuito l’immobile comunale denominato “ex Enofila”, fatte salve le spese di gestione e le spese relative all’esecuzione degli interventi necessari a rendere i locali idonei al nuovo utilizzo di uffici regionali presso la Città di Asti, spese che saranno a carico della Regione stessa la quale ha avuto la disponibilità dell’immobile con decorrenza 1 dicembre 2016.

Il Capitale sociale al 31.12.2015 ammonta a euro 3.281.631 (di cui versato euro 2.250.319) rappresentato da n. 1.093.877 azioni del valore nominale di euro 3,00.

La Città di Asti detiene una partecipazione diretta con n. 256.773 azioni (pari al **23,474%** del capitale sociale) aventi valore nominale pari a euro 770.319, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2015 pari a euro 180.148,626.

Il restante **76,526%** del capitale è detenuto nella misura del **38,263%** parì a n. azioni 418.552 per un valore nominale di euro 1.255.656 dalla ex Provincia di Asti e nella misura del **38,263%** parì a n. azioni 418.552 per un valore nominale pari a euro 1.255.656 dalla C.C.I.A.A. di Asti.

### Sintetiche risultanze di bilancio

#### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro 2.324.631
al 31.12.2014	euro 956.324
al 31.12.2015	euro 767.450

#### Valore della Produzione

al 31.12.2013	euro 679.300
al 31.12.2014	euro 689.937
al 31.12.2015	euro 56.290

**Differenza tra valore e costi della produzione**

al 31.12.2013	euro	-279.263
al 31.12.2014	euro	-1.335.788
al 31.12.2015	euro	-992.617

<b><u>Utile/Perdita di esercizio</u></b>		<b><u>Fatturato medio</u></b>
al 31.12.2011	euro	<b>-270.640</b>
al 31.12.2012	euro	<b>-388.027</b>
al 31.12.2013	euro	<b>-298.335</b>
al 31.12.2014	euro	<b>-1.368.305</b>
al 31.12.2015	euro	<b>-188.876</b>

**Numero addetti**

al 31.12.2013 : <b>0</b>
al 31.12.2014 : <b>0</b>
al 31.12.2015 : <b>0</b>

**Numero Membri C.d.A.-Liquidatori/Compenso Anno 2015**

al 31.12.2013 : <b>3</b>
al 31.12.2014 : <b>3</b>
al 31.12.2015 : <b>3</b> liquidatori € 0

~ 18 ~

<u>Costo personale Anno 2015</u>	<u>Numero Membri Collegio Sindacale/Compenso Anno 2015</u>
€ 0	al 31.12.2013 : 3
	al 31.12.2014 : 3
	al 31.12.2015 : 3    € 10.114,37

### **Esito della ricognizione**

Viste le disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., e considerato che la cancellazione della società Aurum et Purpura s.p.a. in pendenza della lite potrebbe portare con se il conseguente gravissimo rischio di vanificare l'esito vittorioso del giudizio cautelare della Corte di Appello di Milano e travolgere anche l'intero giudizio connesso presso la Suprema Corte di cassazione, si propone al Consiglio Comunale:

- di deliberare la conferma dell'obiettivo della liquidazione della società, già deliberato in sede di predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014 (prevista nel sopra menzionato piano di Razionalizzazione per il primo semestre 2015);
- di assentire quanto convenuto dagli Enti soci circa la necessità di soprassedere per il momento alla cancellazione della società in pendenza di lite su credito controverso, e a garantire (previa approvazione da parte dei Organi Competenti) la copertura dei costi della Società fino alla chiusura della medesima, nonché la copertura di tutte le spese legali di causa con modalità condivise.

Il Polo Universitario di Asti Studi Superiori è nato nel 1995 come associazione tra Comune di Asti, Provincia, Camera di Commercio, Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. A partire dal 2007 l'associazione è stata trasformata in Società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro a partecipazione mista pubblico-privato denominata “**Asti Studi Superiori” – ASTIIS.**

**ASTIIS S.c.a.r.l.** opera nel settore dei servizi al fine di favorire e realizzare l’istituzione e la gestione nel territorio della provincia di Asti di corsi di istruzione di livello Universitario, come via per accrescere la formazione e la professionalità delle risorse umane. Ad oggi gestisce 4 corsi di laurea di due atenei piemontesi (Università degli Studi di Torino e Università del Piemonte Orientale) e una serie di corsi e *post-lauream* che annoverano qualche centinaio tra docenti, ricercatori, lettori, esercitatori, lettori, esercitatori ed un migliaio di studenti provenienti da tutta la regione e da fuori regione, che presso la sede possono usufruire anche di una serie di servizi tra cui l’Ufficio Studenti Universitari, uno Sportello EDISU Piemonte, collegato a questo un Servizio di Ristorazione, l’Ufficio *Job Placement* e un Servizio di Orientamento.

Nel corso degli anni il Polo Universitario Astigiano ha cercato di caratterizzare le attività ospitate verso alcune specializzazioni, trovando anche un riscontro positivo nella realtà del territorio. L’Università ad Asti, infatti è cresciuta per importanza, per qualità nell’offerta formativa e in capacità attrattiva esterna. Soprattutto per quanto riguarda l’offerta formativa è stato riscontrato un impatto positivo sulla realtà economica e produttiva locale, in relazione all’occupazione, ma anche allo scambio di conoscenze fra il Polo Universitario e le imprese.

Alla formazione universitaria si affiancano attività di alta formazione realizzate tramite una sapiente e consolidata rete di cooperazioni e collaborazioni con realtà accademiche, culturali e di alta specializzazione a livello locale, nazionale e internazionale.

Il Polo Universitario di Asti è sede di un incubatore di start-up non tecnologiche denominata "Asti Città Green". L’Incubatore si rivolge ai giovani che hanno da poco avviato o sono in procinto di avviare un’attività economica non tecnologica che si caratterizza per un approccio comunque innovativo, creativo e di valore aggiunto rispetto alle vocazioni del territorio Astigiano. Vocazioni che rimandano ad ambiti caratterizzati da zero o

bassa tecnologia, come il settore dell'enogastronomia, dei prodotti tipici, del turismo, del benessere, della green economy intesa in senso ampio, sostenibile e non esclusivo, del welfare locale e della gestione del patrimonio culturale tangibile e intangibile.

Il Polo Universitario intende, quindi, porsi sempre più al servizio del territorio per la promozione e la valorizzazione delle sue risorse umane, culturali e imprenditoriali. Tramite collaborazioni in atto con Comune di Asti, Agenzia di Sviluppo Lavoro, Finpiedmonte, Regione Piemonte e la valorizzazione del proprio network punta all'ulteriore sviluppo dell'Incubatore di Imprese con l'insediamento di nuove start-up e la realizzazione di servizi di formazione e consulenza alla creazione di impresa e all'innovazione.

Recentemente inoltre è stato istituito presso il Polo Universitario un tavolo di confronto e collaborazione tra enti pubblici e istituzionali presenti sul territorio allo scopo di intercettare fondi e finanziamenti pubblici europei che possano favorire la realizzazione di progetti di sviluppo locale e la creazione di un punto di riferimento informativo anche per le aziende del territorio.

Il Capitale sociale al 31.12.2015 ammonta a euro 45.000 (interamente versato) e la compagine sociale risulta la seguente:

SOCI	CAPITALE	%
Fondazione CRA/AT	31.689,00	70,42%
Città di Asti	5.706,00	12,68%
Cassa Risp. di Asti	5.706,00	12,68%
Camera di Comm.	1.899,00	4,22%
<b>TOTALE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100%</b>

La Città di Asti detiene una partecipazione diretta pari al **12,68%** del capitale sociale pari a euro 5.706,00, con un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2015 pari a euro 6.606,66.

## Sintetiche risultanze di bilancio

### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro 54.703
al 31.12.2014	euro 56.733
al 31.12.2015	euro 52.103

### Valore della Produzione

al 31.12.2013	euro 1.983.847
al 31.12.2014	euro 2.150.494
al 31.12.2015	euro 1.901.018

### Differenza tra valore e costi della produzione

al 31.12.2013	euro 28.916
al 31.12.2014	euro 31.519
al 31.12.2015	euro -12.407

<b><u>Utile di esercizio</u></b>		<b><u>Fatturato medio</u></b>
al 31.12.2011	euro	187
al 31.12.2012	euro	1.504
al 31.12.2013	euro	456
al 31.12.2014	euro	2.032
al 31.12.2015	euro	432

**Numero addetti**

al 31.12.2013 :	11
al 31.12.2014 :	13
al 31.12.2015 :	13

**Oneri relativi al rapporto di partecipazione**

esercizio 2013	euro	197.100,00
esercizio 2014	euro	202.100,00
esercizio 2015	euro	238.015,00

**Compenso personale Anno 2015**

€ 398.842	al 31.12.2013 :	7
	al 31.12.2014 :	7
	al 31.12.2015 :	6 € 0

**Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2015**

**Sindaco Unico/Compensi Anno 2015**

al 31.12.2015 : Unico	€ 5.720
-----------------------	---------

## **Esito della ricognizione**

Si rileva che Consiglio Comunale - in sede di predisposizione del Piano di Razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014 - ha giustificato il mantenimento della partecipazione nel Polo Universitario **ASTIIS**, società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, in considerazione sia della natura di servizio di interesse generale che svolge per il territorio astigiano e per le province limitrofe, che del ruolo che lo pone sempre più al servizio del territorio per la promozione e la valorizzazione delle sue risorse umane, culturali e imprenditoriali. Ed, altresì, tenuto conto che il Consorzio tende al pareggio di bilancio ed anche alla luce della positiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria (la società manifesta capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine), ha ritenuto di confermare quanto già deliberato con la Deliberazione n.21 del 18.4.2011, cioè di mantenere la partecipazione in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti, nell'ambito delle quali si annovera certamente lo sviluppo socio-economico del territorio.

Tuttavia, senza pregiudicare le legittime prerogative decisionali dell'Assemblea Consiliare, non si può non evidenziare che nel caso specifico si tratta di confrontarsi con una normativa che non lascia ampi margini di discrezionalità.

Per il mantenimento della partecipazione, in base alla definizione di servizio di interesse generale<sup>1</sup> contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. h) ed alle condizioni richieste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del T.U.S.P., si richiede la sussistenza di due condizioni: la presenza di un oggetto sociale diretto alla produzione di beni e/o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che i beni e/o servizi costituiscano un servizio di interesse generale.

Il servizio può essere svolto dall'ente locale (e quindi mantenuta la partecipazione) se l'intervento dell'ente stesso sia necessario per garantire l'erogazione del servizio alle condizioni stabiliti nella disposizione richiamata (art.2, comma 1,lett. h), ossia se, senza l'intervento pubblico sarebbero differenti le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza del servizio.

---

<sup>1</sup> «**servizi di interesse generale**»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

Stante la partecipazione minoritaria della Città di Asti in **ASTIIS S.c.r.l.** (e tale rimane la partecipazione pubblica anche se cumulata con quella dell'altro socio pubblico Camera di Commercio) i servizi espletati potrebbero ritenersi servizi d'interesse generale”.

**Finpiemonte s.p.a.** è stata costituita nel 1997, ed opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio. Essa svolge, infatti le attività dirette all’attuazione del documento di programmazione economico-finanziario regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti.

In particolare la Società svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l’ammmodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale.

Con Legge Regione Piemonte n. 1/2015, art. 11 è stata disposta l’integrazione di **Finpiemonte s.p.a** e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle due società partecipate, nonché la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette. Detto processo di integrazione è tutt’ora in corso.

Il Capitale sociale al 31.12.2015 ammonta a euro 19.927.297, rappresentato da n. 19.927.297 azioni prive dell’indicazione del valore nominale.

A seguito della dismissione da parte della Città Metropolitana di Torino della propria partecipazione in Finpiemonte s.p.a., divenuta efficace nel febbraio 2016, la quota di partecipazione della Città di Asti è aumentata dell’ 0,001%, passando così dallo 0,126% allo 0,127%.

La **Città di Asti**, pertanto, detiene una partecipazione diretta con n. 25.154 azioni (pari al **0,127%** del capitale sociale) per un valore totale di euro 25.154, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2015 pari a euro 44.996,77.

Il restante **99,874%** del capitale rappresentato da n. 19.902.143 azioni per un totale di euro 19.902.143 è detenuto da altri soggetti, il cui elenco completo è rinvenibile nel bilancio di esercizio presente on-line a cui si fa rinvio.

## Sintetiche risultanze di bilancio

### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro 35.362.980
al 31.12.2014	euro 35.494.592
al 31.12.2015	euro 35.646.976

### Valore della Produzione

al 31.12.2013	euro 19.345.250
al 31.12.2014	euro 20.889.908
al 31.12.2015	euro 17.264.802

### Differenza tra valore e costi della produzione

al 31.12.2013	euro -330.710
al 31.12.2014	euro 2.032.746
al 31.12.2015	euro 55.875

### Utile di esercizio

al 31.12.2011	euro 841.680
triennio 2013 – 2015	euro 19.409.517

### Fatturato medio

~ 27 ~

al 31.12.2012	euro	592.903
al 31.12.2013	euro	293.298
al 31.12.2014	euro	131.610
al 31.12.2015	euro	152.384

**Numero addetti**

al 31.12.2013 :	97	al 31.12.2013 :	4
al 31.12.2014 :	94	al 31.12.2014 :	4 fino al 30.6 poi 3
al 31.12.2015 :	94	al 31.12.2015 :	3 € 80.457

**Numero Membri C.d.A/Compenso Anno 2015**

<b><u>Compenso personale Anno 2015</u></b>	<b><u>Numero Membri Collegio Sindacale/Compensi Anno 2015</u></b>
€ 5.617.945	al 31.12.2015 : 3 € 41.235

**Esito della ricognizione**

Alla luce della ricognizione effettuata, in relazione alle disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., tenuto conto che la società svolge attività di produzione di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti, si propone al Consiglio Comunale di deliberare la conferma dell'obiettivo della cessione della partecipazione, già deliberato da ultimo in sede di predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014.

Nel caso di perdurante disinteresse degli attuali soci all'esercizio del diritto di opzione, si procederà all'avvio della procedura di alienazione, come indicato al precedente punto 2. Adempimenti e tempistica.

~ 29 ~

## **FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. - C.F. 09665690013**

C.so Guglielmo Marconi, 10 - 10100 TORINO

La legge regionale piemontese n. 17/2007, con la quale è stata approvata la “Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della **Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.**”, ha sancito la nascita nello stesso anno 2007 di **Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.**, società sottoposta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte.

Il processo di riorganizzazione e razionalizzazione ha attribuito quindi alla nuova società finanziaria, a capitale misto pubblico-privato, la missione di fiancheggiare e sorreggere lo sviluppo economico del territorio e del sistema economico-produttivo piemontese, agendo come finanziaria di investimento, incentivando e attrattendo capitali privati e sviluppando nuove forme di partenariato. A tal fine, in seguito dell’operazione di scissione, a **Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.** è stata affidata la gestione di buona parte del portafoglio partecipazioni detenuto precedentemente dalla Finpiemonte S.p.A. Ciò ha comportato una specializzazione per area e funzione, con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese e la gestione delle partecipazioni non strategiche al fine di una loro dismissione o, in alternativa, liquidazione. In ossequio alla sua funzione di holding di partecipazioni, ha avuto avvio nel 2008 la complessa operazione di trasferimento a **Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.** delle quote possedute dalla Regione Piemonte in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione era identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico ed industriale regionale, al fine di una loro valorizzazione e razionalizzazione.

Con Legge Regione Piemonte n. 1/2015, art. 11 è stato disposto l’integrazione di Finpiemonte s.p.a e **Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.**, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle due società partecipate, nonché la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

Il Capitale sociale al 31.12.2015 ammonta a euro 66.426.645, rappresentato da n. 66.426.645 azioni prive dell’indicazione del valore nominale.

La Città di Asti detiene una **partecipazione diretta** con n. 52.866 azioni (pari al **0,08%** del **capitale sociale**) per un totale di euro 52.866, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2015 pari a euro 42.418,55.

Il restante **99,92%** del capitale rappresentato da n. 66.373.779 azioni per un totale di euro 66.373.779 è detenuto da altri soggetti pubblici e privati, il cui elenco completo è rinvenibile sul sito della società a cui si fa rinvio.

### Sintetiche risultanze di bilancio

#### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro 109.214.469
al 31.12.2014	euro 95.503.524
al 31.12.2015	euro 53.299.332

#### Valore della Produzione

al 31.12.2013	euro 446.561
al 31.12.2014	euro 367.827
al 31.12.2015	euro 490.178

#### Differenza tra valore e costi della produzione

al 31.12.2013	euro -3.365.794
al 31.12.2014	euro -2.061.430
al 31.12.2015	euro -7.569.393

<u>Utile/Perdita di esercizio</u>	<u>Fatturato medio</u>
al 31.12.2011 euro 113.894	
al 31.12.2012 euro <b>-8.611.087</b>	
al 31.12.2013 euro <b>-15.563.486</b>	
al 31.12.2014 euro <b>-16.710.946</b>	
al 31.12.2015 euro <b>-38.812.583</b>	

<u>Numero addetti</u>	<u>Numero Membri C.d.A/Compensi Anno 2015</u>
al 31.12.2013 : 12	al 31.12.2013 : 5
al 31.12.2014 : 11	al 31.12.2014 : 5
al 31.12.2015 : 11	al 31.12.2015 : 5 € 110.300

<u>Compensi personale anno 2015</u>	<u>Numero Membri Collegio Sindacale/Compensi Anno 2015</u>
€ 756.038	al 31.12.2015: 3 + 2 supplenti € 36.353

## **Esito della ricognizione**

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati, si ritiene che la società:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 svolge attività di produzione di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti:
- non soddisfa il requisito voluto dal combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lettera d) e dell'art. 26, comma 12-quinquies, disposizioni che prevedono che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- non soddisfa, altresì, il requisito voluto dall'art. 20, comma 2, lett. e), disposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

<b>Esercizio</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Esercizio</b>
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>
113.894	-8.611.087	-15.563.486	-16.710.946
			-38.812.583

Pertanto, si configura per la Città di Asti una situazione di divieto di mantenimento di tale partecipazione in base alle disposizioni citate.

Si propone, quindi, al Consiglio Comunale di deliberare la conferma dell'obiettivo della cessione della partecipazione, già deliberato da ultimo in sede di predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014.

Nel caso di perdurante disinteresse degli attuali soci all'esercizio del diritto di opzione, si procederà all'avvio della procedura di alienazione, come indicato al precedente punto 2. Adempimenti e tempistica.

**PRACATINAT Società consortile per azioni (*in liquidazione*) - C.F. 04256970015**

Località Prà Catinat – 10060 FINESTRELLE

La società costituita nel 1993 deriva dalla trasformazione del Consorzio Pracatinat in società consortile per azioni avvenuta in data 29.9.2008. Essa ha per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile. In tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande e promuove, altresì, la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano. I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla base delle linee programmatiche formulate dalla Regione per la tutela dell'ambiente e l'educazione ambientale, per il diritto allo studio, il turismo montano e lo sviluppo dei servizi sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti Consorziati, anche in funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat.

**Pracatinat S.c.p.A.** negli ultimi anni ha subito una crisi strutturale motivata da più fattori, quali:

- la diminuzione dei contratti di servizio;
- la difficile/impossibile valorizzazione, in tempo di crisi economica, del patrimonio immobiliare ubicato in un contesto isolato;
- gli alti costi di gestione (riferiti alla gestione del ramo aziendale alberghiero) a fronte di ricavi non sufficienti a rendere economica la gestione nel suo complesso;
- la difficoltà di conciliare obiettivi educativi con obiettivi commerciali/alberghieri onde ottenere la saturazione del settore alberghiero.

Alla luce dei perduranti risultati economici negativi, il Consiglio di Amministrazione ed i Soci hanno dato corso ad un vero e proprio Piano di Risanamento con la finalità di salvaguardare la valorizzazione degli “*assets*” aziendali, la prosecuzione dei servizi formativi (che costituiscono un *know how* unico nel panorama nazionale), la tutela delle maestranze nella prospettiva della cessazione dell’attività, il tutto in un contesto di tutela e salvaguardia del pubblico interesse.

Detto piano di risanamento contemplante la *liquidazione in bonis* della società è stato approvato dalla Città di Asti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 680 del 13.12.2016. Tuttavia, l'aggravamento della crisi finanziaria della Società a seguito del mancato versamento della quota di competenza dei Soci rilevanti (Comune di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino) prevista nel piano di risanamento, non ha consentito di attuare la *liquidazione in bonis*. Ed, altresì, il fallito tentativo posto di giungere ad un Concordato Stragiudiziale con i creditori, ha reso inevitabile la richiesta di fallimento in proprio, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.F. . Conseguentemente, il Tribunale Ordinario di Torino – Sez. VI con sentenza del 09.05.2017 ha dichiarato il fallimento della Società.

Il Capitale sociale al 31.12.2015 ammonta a euro 4.383.333, rappresentato da n. 4.383.333 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. La Città di Asti detiene una partecipazione diretta con n. 3.600 azioni (pari allo 0,08% del capitale sociale e pari allo **0,15%** se si escludono le azioni speciali del Comune di Fenestrelle) per un totale di euro 3.600, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2015 pari a euro 2.340,85.

Il restante 99,92% del capitale è detenuto dai seguenti altri soggetti pubblici: *Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana ex Provincia di Torino, Comune di Rivoli, Comunità Montana pinerolese, Comune di Moncalieri, Comune di Pinerolo e Comune di Fenestrelle.*

### Sintetiche risultanze di bilancio

#### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro	3.451.982
al 31.12.2014	euro	3.142.287
al 31.12.2015	euro	2.850.212

#### Valore della Produzione

al 31.12.2013	euro	1.709.159
---------------	------	-----------

al 31.12.2014 euro 1.371.324  
al 31.12.2015 euro 1.298.889

**Differenza tra valore e costi della produzione**

al 31.12.2013	euro -441.199
al 31.12.2014	euro -328.204
al 31.12.2015	euro -294.759

<b><u>Utile/Perdita di esercizio</u></b>		<b><u>Fatturato medio</u></b>
al 31.12.2011	euro <b>-161.461</b>	triennio 2013 – 2015 euro 1.457.886
al 31.12.2012	euro <b>-698.678</b>	
al 31.12.2013	euro <b>-360.566</b>	
al 31.12.2014	euro <b>-309.695</b>	
al 31.12.2015	euro <b>-292.075</b>	

**Numero addetti**

al 31.12.2013 : 25	al 31.12.2013 : 5
al 31.12.2014 : 25	al 31.12.2014 : 5
al 31.12.2015 : 17	al 31.12.2015 : 3 € 0

**Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2015**

~ 37 ~

**Compenso personale Anno 2015**  
€ 633.723

**Numero Membri Collegio Sindacale/Compensi Anno 2015**

al 31.12.2015: 3    € 0

### Esito della ricognizione

Alla luce della ricognizione effettuata, in relazione alle disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., si ritiene che la Società:

-ai sensi dell'art. 4, comma 1 svolge attività di produzione di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti;

-non soddisfa il requisito voluto dall'art. 20, comma 2, lett. e), disposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio
2011	2012	2013	2014
-161.461	-698.678	-360.566	-309.695
			-292.075

Pertanto, si configura per la Città di Asti una situazione di divieto di mantenimento di tale partecipazione in base alle disposizioni citate.

Per altro, si rammenta che già da ultimo in sede di predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014, il Consiglio Comunale ha deliberato di confermare l'obiettivo della cessione della partecipazione, obiettivo già approvato con la Deliberazione n. 21/2011.

La deliberazione di messa in liquidazione della società da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci (come sopra accennato), in data 4.07.2016, ha impedito di reiterare la procedura di cessione della quota a suo tempo iniziata. Infatti, la deliberazione di *liquidazione in bonis* della società **PRACATINAT S.c.p.a.**, ha reso non più percorribile la cessione della quota di partecipazione in considerazione dell'art. 2437-bis del codice civile, che al terzo comma stabilisce che “*Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, .... è deliberato lo scioglimento della società.*” Disposizione che trova applicazione anche alle società a partecipazione pubblica in virtù del disposto dell'art. 1, comma 3 del T.U.S.P., il quale recita “*Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*” e del comma 5, dell'art. 20 del T.U.S.P., il quale sancisce che “*..... I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*” . Procedura, oggi non più percorribile alla luce dell'intervenuta dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale Ordinario di Torino – Sez. VI con sentenza emessa in data 09.05.2017. Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale di deliberare la presa d'atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società per effetto della menzionata sentenza.

## **RES TIPICA INCOMUNE S.c.a.r.l. in liquidazione - C.F. 01024630525**

Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma

In data 30.6.2008 **RES TIPICA INCOMUNE S.p.A.**, costituita nel 2004, è stata trasformata in S.r.l. e in data 19.12.2008 **RES TIPICA INCOMUNE S.r.l.** è stata trasformata in Società Consortile a Responsabilità Limitata.

La Società ha il seguente oggetto sociale:

-lo sviluppo e la gestione di servizi on-line per conto di tutti gli Enti Locali e delle Associazioni, in quanto Enti territoriali direttamente interessati alla promozione e alla tutela del territorio e delle sue risorse agricole in collaborazione con Regioni, Ministero delle Risorse Agricole e Unione Europea;

-progettazione, sviluppo e gestione di applicazioni web per singoli Comuni che condividono l'obiettivo di dare forza competitiva all'offerta complessiva di beni e servizi (eno-gastronomici, culturali, turistici, etc.) che ha origine nei territori dei Comuni, in forma singola o associata;

- realizzazione, gestione e/o acquisizione in uso di piattaforme di servizio (e-commerce, e-learning, etc.) che si configuri come risorse infrastrutturali a disposizione delle realtà imprenditoriali locali per la promozione e la commercializzazione via internet delle risorse enogastronomiche, turistiche, ambientali e culturali proprie dei territori amministrati dalle Città servite;
- fornitura di supporti strumentali per la gestione, anche in rete, di registri a tutela dei prodotti di qualità, dei prodotti tipici e tradizionali e per consentire una offerta integrata e standard di servizi in rete, di iniziative di valorizzazione e di marketing del territorio;
- consulenza, assistenza e formazione in tema di impiego di nuove tecnologie, di marketing e promozione del territorio e di realizzazione di reti di servizi telematici per i territori e gli Enti Locali che li amministrano, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto la cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo - Stato, regioni, Province e Comuni - finalizzata alla promozione delle economie locali;
- ogni attività concernente la ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi editoriali e telematici utilizzabili per la promozione delle finalità degli enti locali, anche di interesse di imprese e cittadini, purchè nell'ambito di servizi erogati per la valorizzazione del ruolo delle Autonomie Locali e dei Comuni in particolare.

- attività di vendita on line di prodotti enogastronomici e servizi turistici, nonché di prevedere la progettazione, lo sviluppo e la gestione di applicazioni web in luogo di siti internet.

In data 30.7.2009 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società con effetto a decorrere dalla data di iscrizione della deliberazione stessa e del relativo verbale nel Registro delle Imprese. In data 2.10.2009 è stata iscritta la procedura di liquidazione volontaria.

L'evolversi della fase di liquidazione della Società è strettamente legata all'esito del contenzioso in essere con la Società Coim Idea. A questo proposito, la Corte di Appello di Roma nella prima udienza di comparizione, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha rinviato le parti all'udienza che è stata fissata al 12.4.2017 per la precisazione delle conclusioni.

Il liquidatore ha però definito nei primi mesi del 2016 con la Società Coim Idea un accordo transattivo, che prevede il pagamento dilazionato della somma di euro 50.000 che avrebbe dovuto completarsi entro il mese di luglio 2016. Detta somma avrebbe consentito al liquidatore di definire un piano per il pagamento dei residui creditori secondo accordi transattivi ed addivenire così alla chiusura della società.

Da ultimo, interpellato al riguardo il liquidatore con nota del 13.1.2017, ha ridefinito la probabile chiusura della liquidazione entro il 31.12.2017.

Il Capitale Sociale iniziale pari a € 81.671 (interamente versato) al 31.12.2015 ammonta a € 45.670. La **Città di Asti** detiene una **partecipazione diretta** pari al **0,906%** del capitale sociale, e quindi inizialmente pari a euro 740 ed al 31.12.2015 pari a euro 413,770.

### Sintetiche risultanze di bilancio

#### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro	-36.654
al 31.12.2014	euro	-40.718
al 31.12.2015	euro	-44.850

**Valore della Produzione**

al 31.12.2013	euro	<b>0</b>
al 31.12.2014	euro	<b>0</b>
al 31.12.2015	euro	<b>0</b>

**Differenza tra valore e costi della produzione**

al 31.12.2013	euro	-4.252
al 31.12.2014	euro	-4.101
al 31.12.2015	euro	-7.645

**Utile/Perdita di esercizio**

al 31.12.2011	euro	4.559
al 31.12.2012	euro	<b>-9.947</b>
al 31.12.2013	euro	2.656
al 31.12.2014	euro	<b>-4.064</b>
al 31.12.2015	euro	<b>-4.133</b>

**Fatturato medio**

triennio 2013 – 2015 euro 0

<u>Numero addetti</u>
al 31.12.2013 : <b>0</b>
al 31.12.2014 : <b>0</b>
al 31.12.2015 : <b>0</b>

<u>Numero Membri C.d.A./Compenso Anno 2015</u>
al 31.12.2013 : <b>0</b>
al 31.12.2014 : <b>0</b>
al 31.12.2015 : <b>0</b>

<u>Compenso personale Anno 2015</u>	<u>Membri collegio Sindacale/Compensi Anno 2015</u>
€ 0	al 31.12.2015 : 0 € 0

#### **Esito della ricognizione**

Alla luce della ricognizione effettuata, in relazione alle disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., si propone al Consiglio Comunale di prende atto dello stato di messa in liquidazione della società, confermando quanto già da ultimo deliberato in sede di predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014.

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE

**AZIENDA LANGHE MONFERRATO AMBIENTE Società a responsabilità limitata –**

**(A.L.M.A. s.r.l.) - C.F. 01556520052**

C.so Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

**A.L.M.A. srl** è stata costituita il 14.11.2013, ed ha come oggetto sociale la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento; la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti citati; le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati; la produzione e distribuzione di energia e calore nei limiti ammessi dalle leggi vigenti; la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti; la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza; lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico; il servizio di rimozione della neve; la pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici; la gestione dei servizi cimiteriali.

La società, inoltre può effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, ed altresì può prestare consulenze ed effettuare studi per il proprio settore d'intervento, ivi compresi corsi di formazione, servizi ed attività d'informazione e divulgazione.

In data 3.12.2013 la Società ha acquisito il ramo d'azienda dal Fallimento Società SEA – Soluzioni Eco Ambientali Srl, dotandosi con tale operazione di automezzi, attrezzature ed altri beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività Sociale.

Il primo esercizio sociale si è chiuso al 31.12.2014.

Il Capitale sociale al 31.12.2015 ammonta a euro 100.000, il quale è stato interamente versato.

~ 44 ~

La Città di Asti ha una partecipazione indiretta in A.L.M.A. srl pari al 27,5% attraverso la società tramite A.S.P. sp.a. che ha sottoscritto il 50% del capitale sociale, mentre il restante 50% del capitale sociale di A.L.M.A. srl è stato sottoscritto dalla Società STIRANO s.r.l. a socio unico (interamente partecipata dalla società EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente s.p.a.).

### Sintetiche risultanze di bilancio

#### Patrimonio Netto

al 31.12.2014	euro 400.1114
al 31.12.2015	euro 401.570

#### Valore della Produzione

al 31.12.2014	euro 94.543
al 31.12.2015	euro 179.212

#### Differenza tra valore e costi della produzione

al 31.12.2014	euro 13.568
al 31.12.2015	euro 15.183

#### Utile di esercizio

		<u>Fatturato</u>
al 31.12.2014	euro 112	biennio 2014 - 2015 euro <b>136.877</b>
al 31.12.2015	euro 1.458	~ 45 ~

<u>Numero addetti</u>	<u>Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2015</u>
al 31.12.2014 : <b>0</b>	al 31.12.2014 : <b>4</b>
al 31.12.2015 : <b>2</b> dal 1.06.2015	al 31.12.2015 : <b>4</b> € 200

#### Compenso personale Anno 2015

€ 39.311

#### Esito della ricognizione

In sede di predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014, alla luce della temporalmente limitata attività gestionale e del carattere strumentale della società, rispetto allo sviluppo del settore igiene ambientale gestito da A.S.P. s.p.a., il Consiglio Comunale ha ritenuto di mantenere la partecipazione, risultando la stessa indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune di Asti.

Alla luce delle più stringenti disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., emerge che la società:  
-ha un numero di amministratori superiore a quella dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b);

~ 46 ~

-svolge attività analoghe o similari a quella svolta da A.S.P. spa (art. 20, comma 2 , lett. c);

-ha un fatturato medio biennale (essendo stata costituita nel novembre 2013) di entità tale da non soddisfare il limite minimo voluto dal combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12-quinquies, disposizioni che prevedono che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro. Ed anche il fatturato del terzo esercizio di attività (anno 2016) risulta comunque inferiore alla media, essendo stato pari a euro 239.520,

-inoltre, ricade nell'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art.7 del T.U.S.P. che recita “*Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5. ....”*

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale di deliberare di dare mandato agli amministratori della società tramite direttamente partecipata dalla Città di Asti (A.S.P. spa) di porre in essere le azioni necessarie per addivenire all'alienazione della partecipazione della società A.L.M.A. srl. entro un anno dalla data di approvazione della presente Revisione Straordinaria.

**ASTI ENERGIA E CALORE S.p.a. (AEC s.p.a.) - C.F. 01589230059**  
**C.so Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI**

**AEC s.p.a.** è stata costituita il 18.05.2015, ed ha come oggetto sociale l'acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzo di energia elettrica, termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili, eventualmente avvalendosi di società terze; la progettazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria e di incremento dell'efficienza energetica anche negli usi finali; la produzione, l'acquisto, la fornitura, la distribuzione, l'approvvigionamento e la vendita di energia elettrica, termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili; la prestazione di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di energia termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili; la prestazione di consulenze e l'effettuazione di studi per il proprio settore d'intervento, ivi compresi corsi di formazione, servizi di attività d'informazione e divulgazione; lo svolgimento di attività post-contatore quali le attività di gestione calore, servizi energia, ecc...; la realizzazione ed eventuale gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia.

Il primo esercizio sociale si è chiuso al 31.12.2015.

Il Capitale Sociale è stato fissato in euro 120.000 ed è suddiviso in numero 120.000 azioni del valore nominale di euro 1,00. Tale capitale è stato sottoscritto dai sotto indicati soci, i quali hanno provveduto a versarne il 25% (euro 30.000):

SOCIO	CAPITALE SOTTOSCRITTO	NUMERO AZIONI	PERCENTUALE
A.S.P. s.p.a.	45.600	45.600	38%
IREN ENERGIA s.p.a.	40.800	40.800	34%
ASTA s.p.a.	33.600	33.600	28%
<b>TOTALE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100</b>

La Società **AEC s.p.a.** ha avviato una procedura ad evidenza pubblica (così detta a doppio oggetto) finalizzata alla cessione di una quota di partecipazione della Società ad un socio privato, al quale al contempo sarebbero stati attribuiti compiti operativi connessi alla realizzazione delle opere e alla gestione del servizio di teliscaldamento, cosicché il capitale sociale della Società **AEC s.p.a.** in esito a detta procedura sarebbe stato così suddiviso:

- A.S.P. s.p.a. 10%
- IREN ENERGIA s.p.a. 34%
- ASTA s.p.a. 28%
- Socio privato operativo 28%

e, pertanto, in via definitiva la **Città di Asti** avrebbe mantenuto una partecipazione indiretta in **AEC s.p.a.** in misura pari al **5,5%** . Detta procedura per mancanza di offerenti è stata dichiarata deserta, pertanto la **Città di Asti** alla data del 23.09.2016 aveva una partecipazione indiretta in **AEC s.p.a.** in misura pari al **20,9%** .

Successivamente, in data 11.10.2016 il Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a. ha deliberato (“*In deroga a quanto previsto all’art. 27 punto 4) dell’accordo di investimento tra ASP, IREN ENERGIA ed ASTA stipulato in data 18/5/2015,....*”) la cessione del 28% della quota posseduta in **AEC s.p.a.** a favore degli altri due soci: IREN ENERGIA s.p.a. ed ASTA s.p.a., conseguentemente la compagnie sociale è venuta così a determinarsi:

SOCIO	CAPITALE SOTTOSCRITTO	NUMERO AZIONI	PERCENTUALE
<b>A.S.P. s.p.a.</b>	12.000	12.000	10%
<b>IREN ENERGIA s.p.a.</b>	62.976	62.976	66%
<b>ASTA s.p.a.</b>	45.024	45.024	34%
<b>TOTALE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100</b>

pertanto la Città di Asti ha una partecipazione indiretta in AEC s.p.a. in misura pari al **5,5%**.

L'amministrazione della Società è stata affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.

### Sintetiche risultanze di bilancio

#### Patrimonio Netto

al 31.12.2015 euro 88.708

#### Valore della Produzione

al 31.12.2015 euro 4.434

#### Differenza tra valore e costi della produzione

al 31.12.2015 euro **-32.643**

#### Utile/Perdita di esercizio

al 31.12.2015 euro **-31.292**

#### Fatturato

anno 2015 euro **0**

~ 50 ~

<u>Numero addetti</u>	<u>Numero Membri Cd.A./Compensi Anno 2015</u>
al 31.12.2015 : 0	al 31.12.2015 : 3 € 28

<u>Compensi personale Anno 2015</u>	<u>Numero Membri Collegio Sindacale/Compensi Anno 2015</u>
€ 0	al 31.12.2015 : 3 € 7

### **Esito della ricognizione**

Alla luce della ricognizione effettuata, in relazione alle disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., si evidenzia quanto segue.

In base alla definizione di servizio di interesse generale<sup>2</sup> contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. h) e alle condizioni richieste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del T.U.S.P., per il mantenimento della partecipazione si richiede la sussistenza di due condizioni: la presenza di un oggetto sociale diretto alla produzione di beni e/o servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali e che i beni e/o servizi costituiscano un servizio di interesse generale.

---

<sup>2</sup> Vedi in proposito nota 1

Il servizio può essere svolto dall'ente locale (e quindi mantenuta la partecipazione) se l'intervento dell'ente stesso sia necessario per garantire l'erogazione del servizio, alle condizioni stabiliti nella disposizione richiamata (art.2, comma 1,lett. h), ossia se, senza l'intervento pubblico sarebbero differenti le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza del servizio. Stante la partecipazione indiretta minoritaria della Città di Asti in **AEC s.p.a.**, i servizi espletati non sono da ritenere servizi d'interesse generale posto che l'intervento dell'Amministrazione Comunale non è in grado di garantire l'accesso ai servizi svolti dalla società così come declinato nell'art. 4 T.U.S.P. Infatti, la partecipazione indiretta minoritaria della Città di Asti non è “*..... in grado di determinare le condizioni di accesso al servizio che potrebbero legittimare il mantenimento della quota.*” (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 398 del 21.12.2016).

Inoltre, la società ha un numero di amministratori superiore a quella dei dipendenti (art. 20, comma 2 , lett. b), ed nella fattispecie in esame si configura l'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art.7 del T.U.S.P. che recita “*Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5. .....*” . Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 3 T.U.S.P., “*Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. ....*” ed, inoltre che, recita il comma 3, “*La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.*”

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale di deliberare di dare mandato agli amministratori della società tramite direttamente partecipata dalla Città di Asti (A.S.P. spa) di porre in essere le azioni necessarie per addivenire all'alienazione della partecipazione della società **AEC s.p.a.** entro un anno dalla data di approvazione della presente Revisione Straordinaria.

**S.I.A.M. S.c.r.l.** senza scopo di lucro è stata costituita il 1° giugno 2007 ed ha come oggetto sociale:

- a) il coordinamento dell'attività dei soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'Ambito territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano – Monferrato” (ATO5), finalizzato alla realizzazione del Piano di integrazione e al miglioramento della qualità e dell'ottimizzazione del S.I.I. secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Tale scopo potrà essere perseguito tramite attività di organizzazione dell’azione dei soci mediante:
  - dotazione di strutture comuni per l'esercizio delle attività nella gestione del servizio idrico o utilizzo dei servizi dei soci consorziati;
  - coordinamento e supervisione per gli investimenti strategici definiti dall'ATO5;
  - prestazioni di supporto per l'attuazione degli investimenti;
  - rendicontazione all'ATO5 sull'andamento della gestione del S.I.I.;
  - attività di reperimento di mezzi finanziari da Istituti di Credito, Banche, Società e Privati per finanziamento totale o parziale degli investimenti definiti strategici dall'ATO5, ossia da effettuarsi totalmente o parzialmente in maniera unitaria sul territorio di due o più soci;
- b) svolgimento di ulteriori specifiche funzioni di supporto all'esercizio delle attività dei singoli associati, secondo le richieste di volta in volta da ciascuno avanzate.

L'attività di **S.I.A.M. S.c.r.l.**, è quindi sostanzialmente rivolta al coordinamento delle attività dei soci attraverso la ricerca di sinergie e la progressiva integrazione delle varie attività gestionali con il fine di migliorare il servizio e conseguire economie di scale.

Il Capitale Sociale è stato fissato in euro 40.000 ed è suddiviso in quote ed è stato interamente versato dai soci, come di seguito evidenziato.

SOCI	CAPITALE SOTTOSCRITTO	PERCENTUALE
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE s.p.a.	euro 10.000	25%
ACQUEDOTTO DELLA PIANA s.p.a.	euro 10.000	25%
<b>A.S.P. s.p.a.</b>	euro 10.000	25%
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO s.p.a.	euro 10.000	25%
<b>TOTALE</b>	euro 40.000	100%

e, pertanto, in via definitiva la **Città di Asti** detiene una **partecipazione indiretta** in **S.I.A.M. S.c.r.l.** in misura pari al **13,75%**.

L'amministrazione della Società è stata affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri.

#### Sintetiche risultanze di bilancio

##### Patrimonio Netto

al 31.12.2013	euro	40.000
al 31.12.2014	euro	40.000
al 31.12.2015	euro	40.000

**Valore della Produzione**

al 31.12.2013	euro	348.320
al 31.12.2014	euro	318.747
al 31.12.2015	euro	301.834

**Differenza tra valore e costi della produzione**

al 31.12.2013	euro	325.987
al 31.12.2014	euro	308.760
al 31.12.2015	euro	291.942

**Utile/Perdita di esercizio**

al 31.12.2011	euro	0
al 31.12.2012	euro	0
al 31.12.2013	euro	0
al 31.12.2014	euro	0
al 31.12.2015	euro	0

**Fatturato medio**

triennio 2013 – 2015 euro **323.033**

**Numero addetti**

al 31.12.2013: <b>0</b>
al 31.12.2014: <b>0</b>

**Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2015**

al 31.12.2013: <b>4</b>
al 31.12.2014: <b>4</b>

~ 55 ~

al 32.12.2015: 0

al 31.12.2015: 4 € 0

### Compensi personale Anno 2015

€ 0

#### **Esito della ricognizione**

Alla luce della ricognizione effettuata, in relazione alle disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., emerge che la società:

-ha un numero di amministratori superiore a quella dei dipendenti (art. 20, comma 2 , lett. b);  
-presenta un fatturato medio triennale pari a 323.033 e quindi non soddisfa il limite minimo del fatturato medio triennale voluto dal combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12-quinquies, disposizioni che prevedono che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.

Inoltre, nella fattispecie in esame è rinvenibile l'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art.7 del T.U.S.P. che recita “ *Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5. ....”*

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale di deliberare di dare mandato agli amministratori della società tramite direttamente partecipata dalla Città di Asti (A.S.P. spa) di porre in essere le azioni necessarie per addivenire alla cessione della partecipazione della società **S.I.A.M. s.c.r.l.** entro un anno dalla data di approvazione della presente Revisione Straordinaria.

#### **4. Conclusioni**

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1, la presente revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, richiesta dalla recente normativa in materia, va letta in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2011 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il **prospetto delle scelte che si propone di adottare** in ordine alle singole partecipazioni societarie.

Società	Tipologia partecipazione	Scelta proposta	Società	Tipologia partecipazione	Scelta proposta
A.S.P. spa	Diretta al 55%	Mantenimento della partecipazione	A.L.M.A. s.r.l.	Indiretta al 27,5%	Cessione della partecipazione
G.A.I.A. spa	Diretta 43,380%	Mantenimento della partecipazione	A.E.C. spa	Indiretta al 20,9%	Cessione della partecipazione
AURUM ET PURPURA spa in liquidazione	Diretta al 23,474%	Liquidazione	S.I.A.M. S.c.a.r.l.	Indiretta al 13,75%	Cessione quota detenuta
ASTISSIONE S.c.r.l.	Diretta al 12,68%	Mantenimento della partecipazione			
FINPIEMONTE spa	Diretta al 0,127%	Alienazione della partecipazione			
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONE spa	Diretta al 0,08%	Alienazione della partecipazione			
PRACTINAT S.c.p.a.	Diretta al 0,15%	Procedura fallimentare in corso			
RES TIPICA INCOMUNE S.c.a.r.l.	Diretta al 0,906%	Liquidazione in corso			